



Come “scaricare” le spese della scuola di specializzazione?

a cura del Consulente Fiscale dell’Ordine, dott. Filippo Fabbrica – anno 2016

Molti nostri Iscritti ci chiamano per chiedere informazioni sulla possibilità di “scaricare” le spese della Scuola di Specializzazione. A questo proposito, riportiamo un parere del nostro Consulente fiscale, dott. Filippo Fabbrica.

Prima di affrontare la specifica questione è utile ricordare che secondo la legge:

- a) danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% dell’onere sostenuto, **se non sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo**, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria:
 - presso università statali;
 - presso università non statali.In questo secondo caso la spesa massima su cui calcolare la detrazione viene stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
- b) **per i titolari di partita iva in regime ordinario**, sono deducibili come costi (dal reddito di lavoro autonomo) le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare. Tutto ciò a condizione che la spesa sia sostenuta nell’esercizio della professione.
- c) **per i titolari di partita iva nel regime cosiddetto dei "minimi"**, sono deducibili come costi (dal reddito di lavoro autonomo) le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno, nella misura del 100% del loro ammontare, sempre a condizione che siano sostenute nell’esercizio della professione. Occorre specificare, inoltre, che il risparmio fiscale, in tal caso, è pari al 5% della spesa sostenuta, considerata l'aliquota di tassazione di questo regime agevolato.
- d) **per i titolari di partita iva in regime forfettario**, tali costi, di fatto, non sono deducibili, considerato che il reddito è calcolato, appunto, forfettariamente, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti.



LE SPESE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLARI DI PARTITA IVA

Secondo quanto sopra esposto, appare chiaro che i titolari di un reddito di lavoro autonomo (Psicologi con partita IVA), poiché possono dedurre i costi per la frequenza di corsi di aggiornamento (**e anche di specializzazione professionale**) all'interno della "contabilità professionale" non dovrebbero godere della detrazione del 19% di cui al punto a), sempre che, però, tali corsi siano da considerare inerenti all'attività professionale esercitata. Quando il costo sia dedotto nella contabilità professionale non vale la regola per cui la spesa è riconosciuta soltanto per "corsi di istruzione universitaria" ed "in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali". L'unico limite è rappresentato dalla deducibilità limitata al 50%, limite peraltro che dovrebbe scomparire (il condizionale è ancora d'obbligo) a partire dalle spese sostenute nel 2017.



Se, invece, per ipotesi, uno psicologo con partita IVA volesse frequentare un corso di istruzione universitaria "non inerente" alla sua libera professione, ma inerente la sua sfera privata, la relativa spesa rientrerebbe nella fattispecie indicata nel caso a).

E' evidente che il concetto di "inerenza" lascia spazio, a volte, ad un minimo di discrezionalità nella scelta.

SOGGETTI SENZA PARTITA IVA

Al contrario uno psicologo che non abbia la partita IVA, e quindi non possa dedurre il costo del corso di istruzione universitaria nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, DOVRA' servirsi della regola indicata nel punto a). Tale regola si articola in due parti:

- 1) deve trattarsi di un corso di istruzione universitaria;
- 2) nel caso si tratti di un corso tenuto presso università non statali, la spesa che dà diritto alla detrazione non può superare la somma indicata con decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Quest'ultimo Decreto deve essere emanato entro il 31 dicembre e stabilisce, per l'anno solare successivo, il limite di spesa detraibile.

In via interpretativa (la legge non lo dice esplicitamente), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso alla detrazione anche le spese sostenute non solo per l'istruzione universitaria ma anche per la specializzazione universitaria (spesso codificata come "Master") nella quale si ritiene rientrino le spese per le Scuole di specializzazione privata riconosciute dal MIUR.

Di tale estensione tiene conto anche il suddetto decreto. Tuttavia è da notare che per ammettere alla detrazione la spesa sostenuta per un Master, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che il Master stesso debba essere svolto presso Università statali o non statali (al cui novero si possono **aggiungere le Scuole di Specializzazione private riconosciute dal MIUR**) ed essere assimilato, per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione.

Pertanto dal 2015 il contribuente che sostenga una spesa per la frequenza di:

- a) un corso di istruzione universitaria presso un'Università non statale o
- b) un corso di dottorato, di specializzazione o un Master di primo o secondo livello presso un'Università non statale o una Scuola di Specializzazione privata riconosciuta dal MIUR e che, non potendo dedurre nella contabilità professionale la spesa stessa, voglia godere della detrazione del 19%, calcolerà il limite massimo di detrazione sommando:

- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- un importo non superiore a quello indicato nel più volte citato decreto.

UN ESEMPIO PER LA LAUREA

Se a titolo di esempio limitiamo il nostro esame alla classi di laurea normalmente rilevanti per gli iscritti all'Ordine degli Psicologi, ovvero la classe L24 e LM51, leggendo il decreto si potrà notare che entrambe le classi appartengono all'area disciplinare Umanistico-sociale. Per quest'area



disciplinare, il decreto fissa i seguenti limiti, differenziati in base all'area geografica in cui ha sede il corso di studio:

euro 2.800 area Nord

euro 2.300 area Centro

euro 1.500 area Sud e Isole

In allegato al decreto si trova la collocazione di ogni regione nell'area geografica di appartenenza; ad esempio l'Emilia-Romagna è collocata nell'area Nord: pertanto, per chi frequenti un corso con sede in questa regione, la spesa massima su cui calcolare la detrazione d'imposta sarà:

140 euro (tassa regionale) + 2.800 euro = 2.940 euro

UN ESEMPIO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Qualora si tratti invece di un corso di dottorato, di specializzazione o un Master di primo o secondo livello, il limite di spesa prescinde dall'area disciplinare e si fonda solo sull'area geografica in cui ha sede il corso:

euro 3.700 area Nord

euro 2.900 area Centro

euro 1.800 area Sud e Isole

In questo caso, chi frequenti una Scuola di Specializzazione privata riconosciuta dal Miur con sede in Emilia-Romagna dovrà considerare come spesa massima su cui calcolare la detrazione d'imposta l'importo di euro 3.700.